

Spett.le

**Commissione per la Gestione
dell'Edilizia Sociale e Residenziale**

Via Ventotto luglio, 212 – 47893- Borgo
Maggiore

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

presentata ai sensi dell'articolo 154 Legge 14 dicembre 2017 n. 140 così come modificato
dall'articolo 11 Legge 22 dicembre 2021 n. 207

Il/la sottoscritto/a _____

C. ISS _____ nato/a il _____ a _____

tel n. _____ e-mail _____

residente in _____

per:

conto proprio

conto della/del Sig.ra/Sig. _____

C. ISS _____ nato/a il _____ a _____

tel n. _____ e-mail _____

residente in _____

CONSAPEVOLE CHE:

- il contributo a fondo perduto per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso al medesimo beneficiario una sola volta per la medesima tipologia di intervento e comunque, anche se fruito in relazione a diversi e molteplici interventi, fino alla concorrenza massima complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell'articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 e decade dai benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell'articolo 25 della medesima Legge n.159/2011;
- qualora il beneficiario sia locatario o usufruttuario dell'immobile oggetto dell'intervento dovrà essere prodotta ed allegata alla presente domanda una dichiarazione di accettazione da parte del proprietario. Nel caso in cui l'edificio sia di proprietà di una cooperativa di abitazione o di un suo socio, la domanda deve essere controfirmata dal legale rappresentante della società cooperativa;

CHIEDE:

la concessione del contributo di cui articolo 154 Legge 14 dicembre 2017 n. 140 così come modificato dall'articolo 11 Legge 22 dicembre 2021 n. 207 per l'intervento di:

installazione montascale;

installazione ascensore;

adeguamento servizi sanitari;

altro: _____

della unità abitativa distinta a catasto fabbricati al

F. _____ n. _____ sub. _____ sub. _____

DICHIARA:

- di aver di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, nonché di essere a conoscenza che le informazioni e i dati forniti nell'ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno trattati in conformità alla Legge 21 dicembre 2018 n. 171 e successive modifiche (reperibile su www.gov.sm nella pagina riservata alla modulistica della Sezione Edilizia Sociale e Residenziale);

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

che il richiedente non ha mai usufruito del contributo a fondo perduto per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

che il richiedente ha già usufruito del contributo a fondo perduto per l'eliminazione delle barriere architettoniche per i seguenti interventi del relativo ammontare di:

intervento: _____ per € _____

intervento: _____ per € _____

intervento: _____ per € _____

intervento: _____ per € _____

ALLEGA:

copia conforme del progetto approvato dei lavori da eseguire; *(obbligatorio)*;

preventivo di spesa; *(obbligatorio)*;

certificato medico rilasciato dal Servizio Medicina di Base dell'Istituto Sicurezza Sociale attestante la necessità dell'abbattimento delle barriere architettoniche; *(obbligatorio)*;

dichiarazione di accettazione da parte del proprietario/Cooperativa di abitazione/Condominio; *(eventuale)*;

Data

Firma del compilante

Firma del richiedente

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 154 DELLA LEGGE N. 140 DEL 14/12/2017 "PRESTITI AGEVOLATI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" Così come modificato dall'articolo 11 della Legge 22 Dicembre 2021 n. 207

Approvato dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale nella seduta del 04/02/2022.

1. Parte prima: Disciplina richieste di accesso al contributo a fondo perduto ai sensi dell'articolo 154 comma 1, 1 bis e 1ter della Legge 14 Dicembre 2017 n. 140 e smi.

Entro il 31 Marzo di ogni anno, presso la Contabilità di Stato – Settore edilizia sociale e residenziale, potranno essere depositate le domande di coloro che intendono accedere al contributo a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti all'interno del territorio della Repubblica, adibiti a civile abitazione anche al fine di adeguare gli edifici con tecnologie, apparati, strumenti e opere atte all'eliminazione delle barriere della comprensione e della comunicazione, compresi sistemi hardware, automazione e domotica. Le domande effettuate successivamente al 31 marzo di ciascun anno, salvo che la disabilità non sia intervenuta successivamente, verranno prese in carico nell'esercizio finanziario successivo.

BENEFICIARI

Sono beneficiari del prestito a fondo perduto i proprietari, usufruttuari e locatari con disabilità, riconosciuti mediante certificazione medica, od aventi a carico disabili, per progetti funzionalmente correlati al tipo di disabilità e conformi alle disposizioni della Legge 14 Dicembre 2017 n. 140 e della Legge 19 Luglio 2021 n. 136.

Il contributo a fondo perduto, richiesto dai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 154 Dicembre 2017 n. 140 e smi, anche ai sensi della Legge 136/2021, è finanziato fino all'importo di Euro 5.000,00 dal contributo a fondo perduto stanziato sul capitolo di spesa 2-3-7437 "Contributi a fondo perduto per gli interventi di cui all'articolo 154 della Legge 14 Dicembre 2017 n. 140 mentre il prestito agevolato viene attivato per gli importi eventualmente eccedenti tale somma, nel limite massimo previsto dal comma 2 dell'articolo 154 della Legge 14 Dicembre 2017 n. 140.

La selezione degli aventi diritto al contributo a fondo perduto avviene nel seguente modo:

- a) Nel caso in cui gli importi da finanziare non eccedano la capienza del capitolo 2-3-7437, a ciascun avente diritto nella quota del 100% del finanziamento fino al limite di Euro 5.000,00;
- b) Nel caso in cui gli importi da finanziare eccedano la capienza del capitolo 2-3-7437, a ciascun avente diritto, nella quota del 100% del finanziamento fino al limite di Euro 5.000,00 e fino ad esaurimento del capitolo stesso, in base ad una graduatoria formata sulla base del reddito pro-capite del nucleo di conviventi del disabile, dando priorità ai redditi pro-capite inferiori;
- c) I contributi a fondo perduto spettanti a coloro che, in esito alla selezione di cui alla lettera b), vengano esclusi dalla concessione, saranno inseriti d'ufficio come aventi diritto prioritari, a prescindere dalla valutazione del reddito pro-capite del nucleo dei conviventi del disabile, per l'anno successivo.

Qualora i beneficiari siano locatari o usufruttuari dell'immobile oggetto dell'intervento, dovrà essere presentata una dichiarazione di accettazione da parte del proprietario.

Nel caso in cui l'edificio sia di proprietà di una società cooperativa di abitazione o di un suo socio, la domanda deve essere controfirmata dal legale rappresentante della società cooperativa.

Le opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche estese a più abitazioni o eseguite all'interno di complessi edilizi (condomini, case a schiera, ecc.) saranno finanziate se il richiedente ha ottenuto il consenso scritto dei comproprietari; tale documento dovrà essere allegato all'istanza e dovrà indicare nome, cognome e recapito degli stessi.

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche anche coloro i quali hanno già usufruito di un mutuo garantito dallo Stato ai sensi delle Leggi 24 aprile 1980 n. 32, 8 luglio 1981 n. 59, 15 dicembre 1994 n. 110 ovvero abbiano usufruito di contributi erogati a norma della Legge 31 dicembre 2015 n.44 e successive modifiche ed integrazioni.

DOMANDE

Alle domande, redatte in carta semplice, l'interessato dovrà allegare i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- certificato catastale relativo all'immobile interessato all'intervento;
- copia conforme del progetto approvato dei lavori da eseguire

ovvero

- dichiarazione che gli interventi non sono soggetti né a concessione né ad autorizzazione edilizia ma ricadono nelle previsioni di cui al comma I° dell'art.55 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.
- preventivo di spesa;
- certificazione medica rilasciata dal Servizio Medicina di Base dell'Istituto Sicurezza Sociale attestante la necessità dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

ISTRUTTORIA

I compiti di segreteria sono demandati alla Contabilità di Stato e pertanto a questa spetta fornire informazioni, ricevere, istruire ed evadere le istanze presentate, richiedere ogni ulteriore documentazione utile, effettuare verifiche e svolgere sopralluoghi anche con l'ausilio di altri servizi ed uffici della Pubblica Amministrazione.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo a fondo perduto sarà erogato dalla Contabilità di Stato in base ai criteri contenuti nell'art. 154, comma 1 bis e 1 ter, della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e smi

L'erogazione potrà avvenire esclusivamente se l'avente diritto presenta alla Contabilità di Stato copia della raccomandata di inizio lavori di cui all'art. 68 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 ovvero copia del modulo per la manutenzione di cui al comma II° dell'art. 55 della Legge 14 dicembre 2017 n. 140.

Qualora, entro 18 mesi dalla liquidazione del contributo a fondo perduto non venga presentato il certificato di conformità edilizia e di abitabilità relativo all'intervento o di documentazione fotografica che attesti l'avvenuta realizzazione delle opere qualora per le opere da realizzare il predetto certificato non sia richiesto, il percettore dovrà restituire il contributo a fondo perduto.

Il contributo può essere riconosciuto al medesimo beneficiario una sola volta per la medesima tipologia di intervento e comunque, anche se fruito in relazione a diversi e molteplici interventi, fino alla concorrenza massima complessiva di € 5.000,00.

2. Parte seconda: Disciplina richieste prestito agevolato ai sensi del comma 2 dell'Articolo 154 Legge 14 Dicembre 2017 n. 140 e smi.

Entro il 31 agosto di ogni anno, presso la Contabilità di Stato - settore edilizia sociale e residenziale, potranno essere depositate le domande di coloro che vorranno ottenere il prestito agevolato per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti all'interno del territorio della Repubblica, adibiti a civile abitazione **anche al fine di adeguare gli edifici**

con tecnologie, apparati, strumenti e opere atte all'eliminazione delle barriere della comprensione e della comunicazione, compresi sistemi hardware, automazione e domotica.

BENEFICIARI

Sono beneficiari del prestito agevolato i proprietari, gli usufruttuari, i locatari con disabilità - riconosciuti mediante certificazione medica - od aventi a carico disabili, per progetti funzionalmente correlati al tipo di deficit, conformi alle disposizioni della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e della Legge 19 Luglio 2021 n. 136.

Qualora i beneficiari siano locatari o usufruttuari dell'immobile oggetto dell'intervento, dovrà essere presentata una dichiarazione di accettazione da parte del proprietario il quale deve esplicitamente autorizzare l'iscrizione del privilegio sull'immobile.

Nel caso in cui l'edificio sia di proprietà di una società cooperativa di abitazione o di un suo socio, la domanda deve essere controfirmata dal legale rappresentante della società cooperativa.

Le opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche estese a più abitazioni o eseguite all'interno di complessi edilizi (condomini, case a schiera, ecc.) saranno finanziate se il richiedente ha ottenuto il consenso scritto dei comproprietari; tale documento dovrà essere allegato all'istanza e dovrà indicare nome, cognome e recapito degli stessi.

Possono beneficiare del prestito finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche anche coloro i quali hanno già usufruito di un mutuo garantito dallo Stato ai sensi delle Leggi 24 aprile 1980 n. 32, 8 luglio 1981 n. 59, 15 dicembre 1994 n. 110 ovvero abbiano usufruito di contributi erogati a norma della Legge 31 dicembre 2015 n.44 e successive modifiche ed integrazioni.

DOMANDE

Alle domande, redatte in carta semplice, l'interessato dovrà allegare i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- certificato catastale relativo all'immobile interessato all'intervento;
- copia conforme del progetto approvato dei lavori da eseguire

ovvero

- dichiarazione che gli interventi non sono soggetti né a concessione né ad autorizzazione edilizia ma ricadono nelle previsioni di cui al comma I° dell'art.55 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.
- preventivo di spesa;
- certificazione medica rilasciata dal Servizio Medicina di Base dell'Istituto Sicurezza Sociale attestante la necessità dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

ISTRUTTORIA

I compiti di segreteria sono demandati alla Contabilità di Stato e pertanto a questa spetta fornire informazioni, ricevere, istruire ed evadere le istanze presentate, richiedere ogni ulteriore documentazione utile, effettuare verifiche e svolgere sopralluoghi anche con l'ausilio di altri servizi ed uffici della Pubblica Amministrazione.

La Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale, valuterà i requisiti della domanda, riservandosi la facoltà di richiedere precisazioni e/o ulteriore documentazione al fine di deliberare la concessione del finanziamento, dopodiché invierà al richiedente una comunicazione contenente:

- l'ammissibilità al prestito,
- l'indicazione della somma pari all'80% della somma necessaria all'esecuzione delle opere, che non potrà comunque essere superiore a **€ 40.000,00 (quarantamila/00), detratto il contributo a fondo perduto di €uro 5.000,00 previsto nella parte prima di questo regolamento per coloro che facciano richiesta del contributo a fondo perduto previsto dai commi 1 bis e 1 ter della Legge 14 Dicembre 2017 e smi.**

I tassi di interesse saranno definiti sulla base dei criteri stabiliti dalle convenzioni finanziarie stipulate dall'Eccellentissima Camera con gli istituti di credito sammarinesi che istituiscono le aperture di credito per la concessione del prestito agevolato assistito dalla garanzia dello Stato.

Gli istituti di credito che stipuleranno le convenzioni finanziarie con l'Ecc.ma Camera per l'accensione di prestiti agevolati finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, verranno informati attraverso lettera raccomandata della Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale sui dati anagrafici del beneficiario, l'importo e la durata del mutuo, nonché la forma di garanzia.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il prestito sarà erogato dall'istituto di credito convenzionato in base ai criteri contenuti nell'art. 154, comma VII°, della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

L'erogazione potrà avvenire esclusivamente se il mutuatario presenta al istituto di credito mutuante copia della raccomandata di inizio lavori di cui all'art.68 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 ovvero copia del modulo per la manutenzione di cui al comma II° dell'art.55 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

L'istituto di credito mutuante è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale e per essa alla Contabilità di Stato –settoe edilizia sociale e residenziale, copia del contratto di mutuo, data ed importo di erogazione nonché la relativa documentazione.

Qualora, entro un anno dalla liquidazione della prima rata del finanziamento non venga presentato il certificato di conformità edilizia o di abitabilità relativo all'intervento, il mutuatario dovrà restituire il prestito e la quota versata dalla Eccellentissima Camera quale contributo in conto interessi.

RIMBORSO DEL PRESTITO

Il mutuatario oltre alla quota capitale rimborsabile nel termine massimo di anni 20, corrisponderà all'istituto di credito mutuante il 30% del tasso d'interesse praticato sul mutuo contratto (il 70% del tasso d'interesse è posto a carico dello Stato) mediante rate semestrali posticipate da pagarsi dal 15 al 30 giugno e dal 15 al 31 dicembre. Eventuali spese bancarie saranno a carico del mutuatario.

In caso di cessione del diritto di proprietà e/o usufrutto ovvero disdetta del contratto di locazione da parte del mutuatario, questo è tenuto ad estinguere il mutuo.

GARANZIE

Sugli immobili oggetto del finanziamento sarà iscritto il privilegio a garanzia del prestito e degli interessi a favore dello Stato, con preferenza su ogni altro creditore fino all'estinzione del mutuo. Gli usufruttuari ed i locatari ai quali è concesso il mutuo dovranno rilasciare una fidejussione bancaria, quale forma di garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera.

Il privilegio è maggiorato del 50% rispetto al prestito concesso.

Approvato dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale nella seduta del 30/04/2026.